



COMUNE DI VALLELAGHI

- TN -

Allegato C

NOTA INTEGRATIVA

AL BILANCIO DI PREVISIONE

2020-2022

Premessa al sistema contabile armonizzato

La presente nota integrativa è prevista dal punto 9.11 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio e si propone di descrivere e spiegare gli elementi più significativi dello schema di bilancio di previsione 2020-2022.

Costituiscono prerogative esclusive della Giunta, in sede di proposta degli schemi, e del Consiglio in sede di discussione e approvazione del bilancio le scelte in materia di politica tributaria, tariffaria, di contribuzioni e proventi di terzi, nonché in materia di politiche di effettuazione degli interventi e di erogazioni dei servizi. In particolare, la nota è finalizzata a verificare il rispetto dei principi contabili o a motivarne eventuali scostamenti, con particolare riferimento all'impatto sugli equilibri finanziari del bilancio annuale e pluriennale.

Il bilancio di previsione 2020-2022 rappresenta un importante punto di svolta nella rappresentazione delle partite relative alle entrate e spese dell'Ente a seguito della entrata a regime del nuovo sistema contabile armonizzato.

La riforma contabile è stata recepita a livello locale con la legge provinciale 9 dicembre 2015 n. 18, che ha introdotto molti articoli D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m (Testo unico degli enti locali -TUEL). L'art. 11, comma 3, del D.lgs. 118/2011 e l'Allegato n. 4/1 allo stesso D.Lgs. 118/2011 "Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio" indicano la "Nota integrativa" tra gli allegati al bilancio di previsione.

Già dal 2017 la proposta di bilancio viene redatta in base alle nuove disposizioni contabili, nonché secondo gli schemi e i principi contabili allegati.

Il nuovo sistema contabile armonizzato ha comportato una serie di importanti innovazioni dal punto di vista finanziario, contabile e programmatico - gestionale.

Le più importanti sono:

- il Documento Unico di Programmazione DUP, che per il triennio 2020-2022 è stato approvato, secondo la nuova normativa vigente, per la sola sezione strategica, dalla Giunta comunale con atto n. 147 del 31.07.2019 e ratificato dal consiglio comunale con deliberazione n. 30 del 30.09.2019; viene ora modificato ed integrato con la sezione operativa, con l'approvazione dello schema di Bilancio di previsione 2020-2022 e della presente nota integrativa;
- nuovi schemi di bilancio con una diversa struttura delle entrate e delle spese già a partire dal 2017;
- le previsioni delle entrate e delle spese in termini di cassa per il primo esercizio di riferimento 2017;

- le diverse attribuzioni in termini di variazioni di bilancio; quelle relative alla cassa e alle spese di personale per modifica delle assegnazione interne ai Servizi diventano di competenza della Giunta;
- I nuovi principi contabili, in primis quello della competenza finanziaria potenziata, i quali comportano, oltre alla nuova regola per la disciplina delle obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate che sono registrate nelle scritture contabili nel momento in cui l'obbligazione sorge ma imputate all'esercizio nel quale vengono a scadenza (ossia nell'anno in cui sono esigibili), la costituzione del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) e del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV), secondo regole precise;
- l'impostazione di nuovi piani dei conti integrati sia a livello finanziario che a livello economico-patrimoniale (per il Comune di Vallelaghi la contabilità economico patrimoniale viene attivata già a partire dall'esercizio 2017, in quanto comune superiore ai 5000 abitanti)).

La struttura del bilancio è visibilmente più sintetica rispetto allo schema previgente; la spesa è articolata in missioni, programmi e titoli, sostituendo la precedente struttura per titoli, funzioni, servizi e interventi.

L'elencazione di missioni e programmi non è a discrezione dell'Ente, bensì tassativamente definita dalla normativa, diversamente dai precedenti programmi contenuti nel bilancio, che potevano essere scelti dall'Ente, in funzione delle priorità delineate nelle linee programmatiche di mandato.

Per la redazione del bilancio di previsione 2020/2022 è stata effettuata una puntuale verifica delle voci di spesa e entrata in coerenza con la classificazione prevista dal D.lgs. 118/2011.

Relativamente alle entrate, la tradizionale classificazione per titoli, categorie e risorse è stata sostituita dall'elencazione di titoli e tipologie.

In particolare, in considerazione dal fatto che “(..) le amministrazioni pubbliche (..) conformano la propria gestione ai principi contabili generali (..)” (D.Lgs.118/2011, art.3/1), si precisa quanto segue:

- i documenti del sistema di bilancio, attribuiscono le previsioni di entrata ed uscita ai rispettivi esercizi di competenza, ciascuno dei quali coincide con l'anno solare (principio n.1 - Annualità);
- il bilancio è unico, dovendo fare riferimento ad un'amministrazione che si contraddistingue per essere un'entità giuridica unica. Come conseguenza di ciò, il complesso unitario delle entrate finanzia la totalità delle spese. Solo nei casi di deroga espressamente previsti dalla legge, talune fonti di entrata sono state destinate alla copertura di determinate e specifiche spese (principio n.2 - Unità);
- il sistema di bilancio comprende tutte le finalità e gli obiettivi di gestione nonché i valori finanziari, economici e patrimoniali riconducibili a questa amministrazione, in modo da fornire una rappresentazione veritiera e corretta della complessa attività amministrativa prevista nei

rispettivi esercizi. (principio n.3 – Universalità; principio n. 5 - Veridicità e attendibilità; principio n.9 – Prudenza);

- tutte le entrate sono state iscritte in bilancio al lordo delle spese sostenute per la riscossione e di altre eventuali oneri ad esse connesse. Allo stesso tempo, tutte le uscite sono state riportate al lordo delle correlate entrate, senza ricorrere ad eventuali compensazioni di partite (principio n.4 - Integrità).

- la redazione dei documenti di programmazione è stata formulata applicando principi contabili indipendenti e imparziali verso tutti i destinatari. Si è pertanto cercato di privilegiare l'applicazione di metodologie di valutazione e stima il più oggettive e neutrali possibili (principio n.13 - Neutralità e imparzialità);

- il bilancio, come i documenti di programmazione ad esso collegati, sono stati predisposti seguendo dei criteri di imputazione ed esposizione che hanno privilegiato, in presenza di eventuali dubbi o ambiguità interpretative, il contenuto sostanziale del fenomeno finanziario o economico sottostante piuttosto che l'aspetto puramente formale (principio n.18 - Prevalenza della sostanza sulla forma);

- Nel definire gli stanziamenti del nuovo documento contabile è stata considerata la continuità dell'attività gestionale, per cui esiste un legame tra i movimenti del precedente bilancio, compresa la situazione di pre-consuntivo o i risultati finali di rendiconto, e le previsioni di bilancio. Gli effetti di un esercizio, anche se non completamente chiuso, si ripercuotono comunque sulle decisioni di entrata e spesa dell'immediato futuro e ne rappresentano l'eredità contabile (principio n.10 – Coerenza e principio nr. 11 - Continuità).

Elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del bilancio, rendiconto della gestione ecc...

<http://www.comune.vallelaghi.tn.it/>

PRINCIPI CONTABILI PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE

Il bilancio di previsione è stato predisposto nel pieno rispetto di tutti i principi contabili generali contenuti nel succitato D.lgs. 118/2011, che garantiscono il consolidamento e la trasparenza dei conti pubblici secondo le direttive dell'Unione Europea e l'adozione di sistemi informativi omogenei e interoperabili, qui di seguito elencati:

- principio dell'annualità: i documenti del sistema di bilancio, sia di previsione sia di rendicontazione, sono predisposti con cadenza annuale e

si riferiscono a distinti periodi di gestione coincidenti con l'anno solare. Nella predisposizione dei documenti di bilancio, le previsioni di ciascun esercizio sono elaborate sulla base di una programmazione di medio periodo, con un orizzonte temporale almeno triennale;

- principio dell'unità: è il complesso unitario delle entrate che finanzia l'amministrazione pubblica e quindi sostiene così la totalità delle sue spese durante la gestione; le entrate in conto capitale sono destinate esclusivamente al finanziamento di spese di investimento;
- principio dell'universalità: il sistema di bilancio ricomprende tutte le finalità e gli obiettivi di gestione, nonché i relativi valori finanziari, economici e patrimoniali riconducibili alla singola amministrazione pubblica, al fine di fornire una rappresentazione veritiera e corretta della complessa attività amministrativa svolta;
- principio dell'integrità: nel bilancio di previsione e nei documenti di rendicontazione le entrate devono essere iscritte al lordo delle spese sostenute per la riscossione e di altre eventuali spese ad esse connesse e, parimenti, le spese devono essere iscritte al lordo delle correlate entrate, senza compensazioni di partite;
- principio della veridicità, attendibilità, correttezza e comprensibilità: veridicità significa rappresentazione delle reali condizioni delle operazioni di gestione di natura economica, patrimoniale e finanziaria di esercizio; attendibilità significa che le previsioni di bilancio sono sostenute da accurate analisi di tipo storico e programmatico o, in mancanza, da altri idonei ed obiettivi parametri di riferimento: un'informazione contabile è attendibile se è scevra da errori e distorsioni rilevanti e se gli utilizzatori possono fare affidamento su di essa; correttezza significa il rispetto formale e sostanziale delle norme che disciplinano la redazione dei documenti contabili di programmazione e previsione, di gestione e controllo e di rendicontazione; comprensibilità richiede che le registrazioni contabili ed i documenti di bilancio adottino il sistema di classificazione previsto dall'ordinamento contabile e finanziario, uniformandosi alle

istruzioni dei relativi glossari;

- principio della significatività e rilevanza: nella formazione delle previsioni gli errori, le semplificazioni e gli arrotondamenti, tecnicamente inevitabili, trovano il loro limite nel concetto di rilevanza: essi cioè non devono essere di portata tale da avere un effetto rilevante sui dati del sistema di bilancio e sul loro significato per i destinatari;
- principio della flessibilità: possibilità di fronteggiare gli effetti derivanti dalle circostanze imprevedibili e straordinarie che si possono manifestare durante la gestione, modificando i valori a suo tempo approvati dagli organi di governo;
- principio della congruità: verifica dell'adeguatezza dei mezzi disponibili rispetto ai fini stabiliti;
- principio della prudenza: devono essere iscritte solo le componenti positive che ragionevolmente saranno disponibili nel periodo amministrativo considerato, mentre le componenti negative saranno limitate alle sole voci degli impegni sostenibili e direttamente collegate alle risorse previste;
- principio della coerenza: occorre assicurare un nesso logico e conseguente fra la programmazione, la previsione, gli atti di gestione e la rendicontazione generale. La coerenza implica che queste stesse funzioni ed i documenti contabili e non, ad esse collegati, siano strumentali al perseguimento dei medesimi obiettivi. Il nesso logico, infatti, deve collegare tutti gli atti contabili preventivi, gestionali e consuntivi, siano essi di carattere strettamente finanziario, o anche economico e patrimoniale, siano essi descrittivi e quantitativi, di indirizzo politico ed amministrativo, di breve o di lungo termine;
- principio della continuità e costanza: continuità significa che le valutazioni contabili finanziarie, economiche e patrimoniali del sistema di bilancio devono rispondere al requisito di essere fondate su criteri tecnici e di stima che abbiano la possibilità di continuare ad essere validi nel tempo, se le condizioni gestionali non saranno tali da evidenziare chiari e significativi cambiamenti; costanza significa il mantenimento dei medesimi criteri di valutazione nel tempo, in modo che l'eventuale cambiamento dei criteri particolari di valutazione adottati debba rappresentare un'eccezione nel tempo che risulti opportunamente descritta e documentata in apposite relazioni nel contesto del sistema di bilancio;
- principio della comparabilità e della verificabilità: comparabilità significa possibilità di confrontare nel tempo le informazioni, analitiche e sintetiche, di singole o complessive poste economiche, finanziarie e patrimoniali, del sistema di bilancio, al fine di identificarne gli andamenti tendenziali; verificabilità significa che l'informazione patrimoniale, economica e finanziaria, e tutte le altre fornite dal sistema

di bilancio di ogni amministrazione pubblica, devono essere verificabili attraverso la ricostruzione del procedimento valutativo seguito. A tale scopo le amministrazioni pubbliche devono conservare la necessaria documentazione probatoria;

- principio della neutralità o imparzialità: neutralità significa che la redazione dei documenti contabili deve fondarsi su principi contabili indipendenti ed imparziali verso tutti i destinatari, senza servire o favorire gli interessi o le esigenze di particolari gruppi; imparzialità va intesa come l'applicazione competente e tecnicamente corretta del processo di formazione dei documenti contabili, del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio d'esercizio, che richiede discernimento, ocularietà e giudizio per quanto concerne gli elementi soggettivi;
- principio della pubblicità: assicurare ai cittadini ed ai diversi organismi sociali e di partecipazione la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio d'esercizio, comprensivi dei rispettivi allegati, anche integrando le pubblicazioni obbligatorie;
- principio dell'equilibrio di bilancio: riguarda il pareggio complessivo di competenza e di cassa attraverso una rigorosa valutazione di tutti i flussi di entrata e di spesa; deve essere inteso in una versione complessiva ed analitica del pareggio economico, finanziario e patrimoniale che ogni amministrazione pubblica pone strategicamente da dover realizzare nel suo continuo operare nella comunità amministrata;
- principio della competenza finanziaria: tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive, che danno luogo a entrate e spese per l'ente, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. E', in ogni caso, fatta salva la piena copertura finanziaria degli impegni di spesa giuridicamente assunti a prescindere dall'esercizio finanziario in cui gli stessi sono imputati;
- principio della competenza economica: l'effetto delle operazioni e degli altri eventi deve essere rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti finanziari;
- principio della prevalenza della sostanza sulla forma: la sostanza economica, finanziaria e patrimoniale delle operazioni pubbliche della gestione di ogni amministrazione rappresenta l'elemento prevalente per la contabilizzazione, valutazione ed esposizione nella rappresentazione dei fatti amministrativi nei documenti del sistema di bilancio.

VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO

Equilibri di bilancio

I documenti di bilancio sono stati predisposti rispettando le norme che impongono il pareggio tra gli stanziamenti complessivi in termini di competenza e cassa, quest'ultima relativa al solo primo anno del triennio. Questa corrispondenza è stata ottenuta attraverso la valutazione sia dei principali flussi di risorse in entrata che delle corrispondenti previsioni di spesa (rispetto del *principio n.15 - Equilibrio di bilancio*).

Gli stanziamenti del bilancio, avendo carattere autorizzatorio ed identificando il limite per l'assunzione degli impegni durante la gestione, sono stati dimensionati in modo da garantire l'imputazione delle obbligazioni, sia attive che passive, nei rispettivi esercizi. Le corrispondenti previsioni tengono conto del fatto che, per obbligo di legge, le obbligazioni giuridicamente perfezionate devono essere imputate nell'esercizio in cui l'obbligazione andrà poi a scadere (rispetto del *principio n.16 - Competenza finanziaria*).

Per quanto riguarda infine il controllo sulla veridicità delle previsioni di entrata e la compatibilità delle previsioni di spesa avanzate dai servizi, di competenza del responsabile finanziario e finalizzato alla possibile iscrizione di queste poste negli stanziamenti di bilancio, si dà atto che la verifica è stata effettuata tenendo conto delle informazioni al momento disponibili.

Questa situazione di iniziale equilibrio tra entrate e uscite sarà poi oggetto di un costante monitoraggio tecnico in modo da garantire che durante la gestione, come nelle variazioni di bilancio, vengano conservati gli equilibri di bilancio e mantenuta la copertura delle spese correnti e il finanziamento degli investimenti.

In sede di approvazione del bilancio, come per altro anche nelle successive variazioni, è consentito l'utilizzo della quota presunta del risultato di amministrazione costituita dai fondi vincolati e dalle somme accantonate risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o dal pre-consuntivo di chiusura, mentre l'applicazione a bilancio delle altre componenti del risultato è consentita solo dopo l'avvenuta approvazione del rendiconto.

Il pareggio di bilancio è stato ottenuto tuttavia senza applicazione di avanzo in considerazione dei ristretti limiti dettati dalla normativa relative al vincolo di finanza pubblica.

I principali equilibri di bilancio relativi agli esercizi 2018-2020 da rispettare in sede di programmazione e di gestione sono:

1. **Il principio dell'equilibrio generale**, secondo il quale il bilancio di previsione deve essere deliberato in pareggio finanziario, ovvero la previsione del totale delle entrate deve essere uguale al totale delle spese;
2. **Il principio dell'equilibrio della situazione corrente**, secondo il quale la previsione di entrata dei primi tre titoli che rappresentano le entrate correnti, al netto delle partite vincolate alla spesa in conto capitale, deve essere pari o superiore alla previsione di spesa data dalla somma dei titoli 1° (spese correnti) e 4° (spese rimborso quota capitale mutui e prestiti);
3. **Il principio dell'equilibrio della situazione in conto capitale**, secondo il quale le entrate dei titoli 4° e 5°, sommate alle entrate correnti destinate per legge agli investimenti, devono essere pari alla spesa in conto capitale prevista al titolo 2°.
4. **Obiettivo di finanza pubblica:** Il mantenimento nel tempo dell'equilibrio nei conti della finanza pubblica è un obiettivo primario dello Stato a cui concorrono tutti gli enti. In sede di bilancio, il vincolo consiste nel raggiungimento di un saldo di competenza non negativo (obiettivo di saldo) tra le entrate e le spese finali, con alcuni correttivi validi per i singoli esercizi del triennio (deroghe specifiche). Lo stesso obiettivo deve essere poi garantito anche a rendiconto.

Per il triennio 2019-2021 la legislazione vigente non considera tra le entrate finali l'avanzo, mentre tra le spese sono esclusi dal calcolo del saldo il fondo crediti di dubbia esigibilità, le spese per la restituzione delle quote di ammortamento dei mutui.

L'equilibrio generale

Il bilancio di previsione deve essere deliberato in pareggio finanziario, ovvero la previsione del totale delle entrate deve essere uguale al totale delle spese come da allegato in calce alla presente.

Il fondo pluriennale vincolato: secondo il principio della contabilità finanziaria potenziata, gli impegni sono imputati negli esercizi in cui l'obbligazione diventerà esigibile.

La tecnica contabile con la quale si applica questo principio, prevede l'impiego del fondo pluriennale vincolato, lo stanziamento di spesa di ciascun anno è composto dalla quota di impegno che si prevede formerà oggetto di liquidazione (spesa esigibile nell'esercizio) e di quella la cui liquidazione maturerà solo nel futuro (spesa esigibile in uno qualsiasi degli esercizi successivi). Il legislatore ha quindi voluto evitare sul nascere la formazione di residui passivi che, nella nuova ottica, hanno origine solo da debiti effettivamente liquidi ed esigibili sorti nello stesso esercizio di imputazione contabile. Il fenomeno dell'accumulo progressivo di residui attivi e passivi di incerto esito e collocazione temporale, pertanto, non trova più spazio nel nuovo ordinamento degli enti locali. Venendo ai criteri adottati per la stesura del documento contabile, la quota dell'originario impegno che si prevede sarà liquidata nell'esercizio è stata prevista nella normale posta di bilancio delle spese mentre quella che non si tradurrà in debito esigibile in quello stesso esercizio (quota imputabile in C/esercizi futuri) è stata invece collocata nella voce delle uscite denominata fondo pluriennale vincolato. L'importo complessivo di questo fondo (FPV/U), dato dalla somma di tutte le voci riconducibili a questa casistica, è stato poi ripreso tra le entrate del bilancio immediatamente successivo (FPV/E) in modo da garantire, sul nuovo esercizio, la copertura della parte dell'originario impegno rinviata al futuro. Viene così ad essere mantenuto in tutti gli anni del bilancio il pareggio tra l'entrata (finanziamento originario oppure fondo pluriennale vincolato in entrata) e la spesa complessiva dell'intervento previsto (somma dell'impegno imputato nell'esercizio di competenza e della parte rinviata al futuro; quest'ultima, collocata nelle poste riconducibili al fondo pluriennale di uscita).

Lo stanziamento complessivo delle voci riconducibili al fondo pluriennale in uscita (FPV/U) indica, pertanto, quella parte dell'impegno originario in cui l'esecuzione dell'obbligazione passiva è rinviata ad esercizi successivi.

In sede di previsione per gli esercizi 2020-2022 non è stato previsto alcun stanziamento FPV in spesa, in quanto viene approvato prima dell'inizio dell'esercizio 2020 e cioè entro il 31.12.2019: durante la gestione ordinaria (ed in primis in sede di riaccertamento ordinario dei residui) le obbligazioni giuridicamente perfezionate ma valutate non esigibili nell'esercizio corrente saranno oggetto di una variazione di esigibilità con l'attivazione del relativo stanziamento FPV.

Previsione di cassa: il documento contabile è stato redatto in termini di competenza e di cassa solo per il primo anno del triennio 2020, mentre le

previsioni dei due esercizi successivi, 2021-2022, hanno interessato la sola competenza. Per quanto riguarda gli importi effettivamente stanziati, le previsioni sui flussi monetari sono state stimate considerando l'andamento prevedibile degli incassi e dei pagamenti sulla base dell'analisi di serie storiche. Dal punto di vista prettamente contabile, le entrate che negli esercizi precedenti a quello di introduzione dei nuovi principi contabili erano state accertate per cassa, in luogo del criterio di competenza, sono state previste continuando ad applicare l'originario criterio, e questo fino al loro esaurimento.

L'equilibrio della situazione corrente

Per attribuire gli importi ai rispettivi esercizi è stato seguito il criterio della competenza potenziata il quale prescrive che le entrate e le uscite correnti siano imputate negli esercizi in cui andranno a scadere le singole obbligazioni attive o passive. Partendo da questa premessa, gli stanziamenti sono allocati negli anni in cui si verificherà questa condizione e rispettando, quando le informazioni disponibili sulle uscite lo consentivano, la progressione temporale nell'esecuzione delle forniture oppure, in via generale, i tempi di prevista maturazione dei debiti esigibili. Il conseguimento dell'equilibrio di parte corrente, è raggiunto con il concorso del fondo pluriennale vincolato di entrata a copertura delle spese imputate ad esercizi futuri.

Obiettivo di finanza pubblica

A partire dal 2016, in particolare, in luogo del saldo di competenza mista, viene richiesto, in via generale, l'equilibrio fra le entrate e le spese finali, conteggiato secondo il principio di competenza finanziaria potenziata. Le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo n. 118/2011 e s.m.i., mentre le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio. Si ricorda che a partire dall'anno 2017 per la provincia autonoma di Trento lo schema del bilancio armonizzato assume valore a tutti gli effetti giuridici. Importante sottolineare che anche per il triennio 2020-2022, il FPV, al netto delle quote di indebitamento, entra nel calcolo del pareggio finanziario "potenziato".

Parametri di deficit strutturale - rendiconto 2018 -

		Codice	Parametri da considerare per l'individuazione delle condizioni strutturalmente deficitarie (1)	
1)	Valore negativo del risultato contabile di gestione superiore in termini di valore assoluto al 5 per cento rispetto alle entrate correnti (a tali fini al risultato contabile si aggiunge l'avanzo di amministrazione utilizzato per le spese di investimento);	50010	<input type="checkbox"/> Si	<input checked="" type="checkbox"/>
2)	Volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza e relativi ai titoli I e III, con l'esclusione delle risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 23 del 2011 o di fondo di solidarietà di cui all'articolo 1, comma 380 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, superiori al 42 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate dei medesimi titoli I e III esclusi gli accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarietà;	50020	<input type="checkbox"/> Si	<input checked="" type="checkbox"/>
3)	Ammontare dei residui attivi provenienti dalla gestione dei residui attivi e di cui al titolo I e al titolo III superiore al 65 per cento, ad esclusione eventuali residui da risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 23 o di fondo di solidarietà di cui all'articolo 1 comma 380 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, rapportata agli accertamenti della gestione di competenza delle entrate dei medesimi titoli I e III ad esclusione degli accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarietà;	50030	<input type="checkbox"/> Si	<input checked="" type="checkbox"/>
4)	Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiori al 40 per cento degli impegni della medesima spesa corrente;	50040	<input type="checkbox"/> Si	<input checked="" type="checkbox"/>
5)	Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore allo 0,5 per cento delle spese correnti anche se non hanno prodotto vincoli a seguito delle disposizioni di cui all'articolo 159 del tuoel;	50050	<input type="checkbox"/> Si	<input checked="" type="checkbox"/>
6)	Volume complessivo delle spese di personale a vario titolo rapportato al volume complessivo delle entrate correnti desumibili dai titoli I, II e III superiore al 40 per cento per i comuni inferiori a 5.000 abitanti, superiore al 39 per cento per i comuni da 5.000 a 29.999 abitanti e superiore al 38 per cento per i comuni oltre i 29.999 abitanti; tale valore è calcolato al netto dei contributi regionali nonché di altri enti pubblici finalizzati a finanziare spese di personale per cui il valore di tali contributi va detratto sia al numeratore che al denominatore del parametro;	50060	<input type="checkbox"/> Si	<input checked="" type="checkbox"/>
7)	Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiore al 150 per cento rispetto alle entrate correnti per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione positivo e superiore al 120 per cento per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione negativo, fermo restando il rispetto del limite di indebitamento di cui all'articolo 204 del tuoel con le modifiche di cui di cui all'art. 8, comma 1 della legge 12 novembre 2011, n. 183, a decorrere dall'1 gennaio 2012;	50070	<input type="checkbox"/> Si	<input checked="" type="checkbox"/>
8)	Consistenza dei debiti fuori bilancio riconosciuti nel corso dell'esercizio superiore all'1 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate correnti, fermo restando che l'indice si considera negativo ove tale soglia venga superata in tutti gli ultimi tre esercizi finanziari;	50080	<input type="checkbox"/> Si	<input checked="" type="checkbox"/>
9)	Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori al 5 per cento rispetto alle entrate correnti;	50090	<input type="checkbox"/> Si	<input checked="" type="checkbox"/>
10)	Ripiano squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia di cui all'art. 193 del tuoel con misure di alienazione di beni patrimoniali e/o avanzo di amministrazione superiore al 5% dei valori della spesa corrente, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 443 e 444 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 a decorrere dall'1 gennaio 2013; ove sussistano i presupposti di legge per finanziare il riequilibrio in più esercizi finanziari, viene considerato al numeratore del parametro l'intero importo finanziato con misure di alienazione di beni patrimoniali, oltre che di avanzo di amministrazione, anche se destinato a finanziare lo squilibrio nei successivi esercizi finanziari.	50100	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

ENTRATE

Nello stimare le entrate sono state prese in considerazione le operazioni che si svolgeranno nel periodo di riferimento cercando di evitare che i criteri di valutazione e di stima potessero portare a sottovalutazioni e sopravvalutazioni delle singole poste (attendibilità).

Gli stanziamenti di entrata sono stati valutati anche in base ai rispettivi andamenti storici ed ai riflessi che su di essi assumono gli impegni pluriennali, per cui risultano coerenti con gli obiettivi programmati e sono compatibili con il mantenimento nel tempo degli equilibri di bilancio (rispetto del principio n.8 - Congruità).

Nei successivi paragrafi si analizzano i criteri seguiti per quantificare gli importi dei diversi tipi di entrata ed attribuire gli stanziamenti, così ottenuti, ai rispettivi esercizi di competenza.

ENTRATE CORRENTI

Entrate tributarie

Le entrate tributarie imputate nel titolo 1 sono accertate e imputate contabilmente all'esercizio in cui sono emessi il ruolo e le liste di carico, a condizione però, che la scadenza per la riscossione del tributo sia prevista entro i termini dell'approvazione del rendiconto (nei casi in cui la legge consente espressamente l'emissione di ruoli con scadenza nell'esercizio successivo).

Per dette entrate, naturalmente, dovrà essere attivato il Fondo crediti di dubbia esigibilità. Nella fase di entrata a regime del nuovo ordinamento potranno sorgere possibili difficoltà nella gestione contabile delle entrate per le quali è già stato emesso il ruolo ma che non erano state accertate. In dette situazioni il legislatore ha ritenuto più prudente procedere all'accertamento per cassa: dette entrate possono, essere accertate per cassa fino al loro esaurimento.

Con riferimento poi alla diversa modalità di riscossione della somma il principio contabile definisce differenti criteri. In particolare esso individua:

- le entrate tributarie riscosse per autoliquidazione;
- le entrate tributarie riscosse dallo Stato;
- le entrate tributarie riscosse attraverso ruoli coattivi.

Le entrate tributarie riscosse per autoliquidazione dei contribuenti (punto 3.7.5. del P.C. applicato 4/2) sono accertate sulla base delle riscossioni effettuate nel conto dell'ente entro la chiusura del rendiconto. Al fine di tutelare gli equilibri di bilancio alla disposizione di carattere generale è affiancata una disposizione speciale per cui le entrate riscosse entro la scadenza prevista per l'approvazione del rendiconto (30 Aprile 2020) possono essere considerate per un importo non superiore a quello stimato dal competente Dipartimento delle finanze attraverso il portale per il federalismo fiscale:

1. di competenza dell'esercizio trascorso;
2. oppure dell'esercizio di competenza.

Nel caso in cui si ricorra alla soluzione 1) la componente dell'avanzo costituita da residui attivi accertati sulla base di tale stima è evidenziata nella rappresentazione dell'avanzo di amministrazione; periodicamente l'ente verifica il grado di realizzazione di tali residui attivi e provvede all'eventuale riaccertamento dandone conto nella relazione al rendiconto.

Sono accertate per cassa le entrate derivanti *dalla lotta all'evasione delle entrate tributarie* riscosse per cassa, salvo i casi in cui la lotta all'evasione è attuata attraverso l'emissione di ruoli e liste di carico, accertate sulla base di documenti formali emessi dall'ente e imputati all'esercizio in cui l'obbligazione scade (per tali entrate si rinvia ai principi riguardanti l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità e la rateizzazione delle entrate).

Le entrate tributarie riscosse attraverso il bilancio della PAT o di altra amministrazione pubblica invece, hanno quale principio informatore utile per l'accertamento l'esercizio in cui è adottato l'atto amministrativo di impegno della corrispondente spesa nel bilancio della PAT e dell'amministrazione pubblica che ha incassato direttamente il tributo. Una particolare riflessione viene svolta dal legislatore con riferimento *all'accertamento dei ruoli coattivi*.

L'emissione di ruoli coattivi, in quanto riferiti ad entrate già accertate, non comporta l'accertamento di nuove entrate: la riscossione coattiva riguarda il recupero delle somme che, richieste dall'ente creditore, non sono state versate spontaneamente dal cittadino, l'accertamento dell'entrata è avvenuto in

passato con riferimento alla competenza dell'esercizio a cui l'entrata stessa si riferiva.

L'emissione ed approvazione del ruolo coattivo non rileva la nascita di una nuova obbligazione contabile , già sorta in passato, con l'unica eccezione delle sanzioni ed interessi.

Queste ultime (sanzioni e gli interessi correlati ai ruoli coattivi) sono accertati per cassa. Sono accertati per cassa anche le sanzioni e gli interessi correlati ai ruoli coattivi riguardanti tipologie di entrate diverse dai tributi, esclusi i casi in cui è espressamente prevista una differente modalità di accertamento.

IMIS (imposta municipale semplice)

Con gli articoli dall'1 al 14 della Lp 30 dicembre 2014, n. 14 “Disposizioni per l’assestamento del bilancio 2015 pluriennale 2015-2017 della Provincia Autonoma di Trento” a partire dal 2015, è stata istituita l’IMPOSTA MUNICIPALE SEMPLICE che ha sostituito in toto IMU e TASI.

CHI LA PAGA: il proprietario degli immobili, ovvero il titolare dei diritti reali quali usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, nonché il locatario finanziario (leasing).

AGEVOLAZIONI: (aliquota agevolata e detrazione)

A. ABITAZIONE PRINCIPALE: immobile nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la residenza anagrafica in immobili diversi, le agevolazioni previste per l’abitazione principale e per le sue pertinenze si applicano ad un solo immobile. Se le residenze anagrafiche sono stabilite in immobili diversi situati nel territorio provinciale, per abitazione principale s'intende quella dove pongono la residenza i figli eventualmente presenti nel nucleo familiare. Dal 2016 è previsto l'azzeramento dell'aliquota ad eccezione delle categorie A1, A8, A9

B. PERTINENZA: sono pertinenze dell'abitazione principale gli immobili a servizio della stessa, classificati nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di due unità, anche appartenenti alla medesima categoria catastale.

C. ASSIMILAZIONE AD ABITAZIONE PRINCIPALE

I principali casi di assimilazione sono:

- il fabbricato posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle forze armate (ordinamento militare, polizia,...) per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- fabbricato abitativo assegnato al genitore cui un provvedimento giudiziale ha riconosciuto l'affidamento dei figli, nel quale tale genitore fissi la dimora abituale e la residenza anagrafica;
- unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, anche qualora la stessa sia utilizzata da terzi purché a titolo non oneroso;

D. COMODATI GRATUITI: una sola unità immobiliare abitativa e relative pertinenze non appartenente alla categoria A/1, A/8 ed A/9, concessa in comodato gratuito dal soggetto passivo ai parenti entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale. Condizione per godere dell'agevolazione tributaria è che il contratto di comodato sia redatto in forma scritta e registrato presso l'Agenzia delle Entrate.

COME SI CALCOLA

La base imponibile è il valore sul quale si calcola l'IMIS e va determinata applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto i seguenti moltiplicatori:

168 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;

147 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;

84 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10 e D/5;

68,25 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad esclusione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 (con le eccezioni sotto elencate)

57,75 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

La base imponibile va moltiplicata per l'aliquota (come di seguito indicata) in funzione dell'utilizzo dell'immobile.

L'imposta così determinata va rapportata alla quota di possesso per il periodo minimo di un mese solare.

Dall'imposta calcolata per l'abitazione principale va sottratta la detrazione per abitazione principale, rapportata alla quota di utilizzo come abitazione principale ed al periodo di possesso minimo di un mese.

Aliquote e detrazioni applicate anno 2020 (invariate rispetto al 2018 e 2019)

Tipologia immobile	Esercizio
	bilancio previsione anno 2020
Abitazione principale e relative pertinenze (dal 2016 solo cat. A1, A8 e A9)	3,5 per mille; detrazione euro 424,93
Altri fabbricati abitativi categorie catastali A	8,95 per mille
Fabbricati categorie catastali B	8,95 per mille
Fabbricati produttivi categoria catastale A10	5,5 per mille
Fabbricati produttivi categoria catastale C1 e C3	5,5 per mille
Fabbricati categoria catastale C2 - C4 - C5 - C6 - C7	8,95 per mille
Fabbricati produttivi categoria catastale D2	5,5 per mille
Fabbricati categoria catastale D1, D3, D4, D6 e D9	7,9 per mille
Fabbricati categoria catastale D1 con rendita uguale o inferiore ad € 75.000,00	5,5 per mille
Fabbricati categoria catastale D5-D10-D11-D12	8,95 per mille
Fabbricati categoria catastale D7 – D8 con rendita superiore ad € 50.000,00	7,90 per mille
Fabbricati categoria catastale D7 – D8 con rendita uguale o inferiore ad € 50.000,00	5,5 per mille
Unità immobiliare concessa in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado	5,5 per mille
Aree fabbricabili	8,95 per mille

Nelle varie categorie sono presenti fabbricati dichiarati rurali	1 per mille con riduz. rendita di € 1.500,00
Fabbricati strumentali all'attività agricola (ex art. 5 c. 2 lett. f) con rendita uguale o inferiore ad € 25.000,00	0,00 per mille

Recupero evasione ICI/IMUP/TASI/IMIS

IMPOSTA	CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	ASSISTATO	(previsioni)	(previsioni)	2022 (previsioni)
IMIS/IMUPda attività di accertamento	15.952,88	37.884,88	41.095,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00
-	-	-	-	-	-	-
ICI da attività di accertamento	199.873,00	149.374,64	158.347,00	154.130,00	155.000,00	155.000,00

Addizionale sul consumo di energia elettrica

L'addizionale è stata soppressa ed è compensata con maggiori trasferimenti a valere sul fondo perequativo.

Addizionale I.R.P.E.F.

L'ente non ha previsto l'applicazione dell'addizionale.

Imposta Pubblicità e Diritto Pubbliche Affissioni

Il servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni è gestito in economia da parte dell'ufficio tributi dell'ente.

L'imposta sulla pubblicità ed il diritto sulle pubbliche affissioni, nel 2020 rimangono invariate rispetto al 2018.

Tosap (Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche)

Il Comune ha istituito, ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. n. 446/97, il canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche.

L'Addizionale comunale all'accisa sul consumo dell'energia elettrica è stata soppressa nel 2012 il trasferimento compensativo del mancato gettito è riconosciuto sul fondo perequativo.

Entrate e trasferimenti correnti

Le entrate del titolo 2 propongono le previsioni relative a trasferimenti da enti e da soggetti privati.

Per dette entrate il momento dell'accertamento coincide con l'esercizio finanziario in cui è adottato l'atto amministrativo di impegno relativo al contributo o al finanziamento, nel caso di entrate derivanti da trasferimenti e contributi da altre amministrazioni pubbliche, in conformità alle modalità indicate al punto 5.2 lettera c) dei P.C., con particolare riferimento alle modalità temporali ed alle scadenze in cui il trasferimento è erogato.

A tal fine, l'ordinamento contabile prevede che ogni amministrazione pubblica, che impegna spese a favore di altre amministrazioni pubbliche, ne dia comunicazione ai destinatari.

Con riferimento ai trasferimenti ed ai contributi da amministrazioni pubbliche che non adottano il medesimo principio della competenza finanziaria, l'esigibilità dell'entrata è determinata in considerazione dell'esigibilità della stessa, a prescindere dall'esercizio di imputazione dell'impegno da parte dell'amministrazione erogante.

I trasferimenti provinciali sono stati rideterminati, tenendo conto delle indicazioni fornite dal protocollo d'intesa in materia di finanza che per l'anno 2020 è stato siglato l'8.11.2019 da parte del Consiglio delle Autonomie Locali e dalla Provincia Autonoma di Trento. Su indicazioni del Servizio Autonomie Locali comunque è stato indicato per ora l'invariabilità per la formazione del bilancio 2020-2022 delle quote dei fondi sia perequativo che dei servizi rispetto al 2019.

Vengono pertanto inseriti i seguenti trasferimenti provinciali di parte corrente nel presente documento di bilancio 2020-2022:

- l'attribuzione ai comuni a titolo di compensazione del minor gettito relativo alla manovra IMIS riferita alle abitazioni principali;
- l'attribuzione ai comuni a titolo di compensazione del minor gettito relativo all'esenzione dei fabbricati appartenenti agli enti strumentali provinciali di cui al comma 2, dell'articolo 7, della legge provinciale n. 14/2014;
- l'attribuzione ai comuni a titolo di compensazione del minor gettito relativo alla revisione delle rendite riferite ai cosiddetti "imbullonati" per effetto della disciplina di cui all'articolo 1 commi 21 e seguenti della L. n. 208/2015;

- il riconoscimento dell'importo previsto per il 2019 del fondo di solidarietà con riferimento alla manovra IMIS riferita alle attività produttive;
- la riduzione derivante dalla necessità di garantire il concorso al risanamento della finanza pubblica mediante la devoluzione al bilancio Statale delle somme corrispondenti al maggior gettito IM.U.P. e al gettito IM.I.S. dei fabbricati della categoria catastale "D";

il fondo perequativo, oltre alla quota base, tiene conto:

- della quota riferita al servizio biblioteche;
- del consolidamento delle quote annue relative alle spese per le progressioni orizzontali;
- del riconoscimento del trasferimento compensativo del minor gettito IMIS derivante dall'esenzione delle abitazioni principali e dalle agevolazioni alle attività produttive;
- del riconoscimento del trasferimento compensativo del mancato gettito derivante dalla soppressione dell'addizionale comunale all'accisa sul consumo dell'energia elettrica.
- il mantenimento da parte della Provincia degli oneri connessi al rinnovo del CCPL;
- al rimborso delle quote che i comuni versano a Sanifonds;

Nel fondo specifici servizi comunali sono compresi:

- il fondo per il servizio socio-educativo per la prima infanzia;
- il fondo per il servizio polizia locale;
- il sostegno per i servizi trasporti;

A partire dal 2018 e per gli esercizi compresi nel seguente documento a valere sulla quota ex FIM saranno operati i recuperi connessi all'operazione di estinzione anticipata dei mutui effettuata nel 2015. I limiti dell'utilizzo di parte corrente della quota ex FIM sono: la quota utilizzabile in parte corrente è pari al 40% delle somme assegnate per i diversi anni. I Comuni che versano in condizioni di disagio finanziario possono utilizzare in parte corrente l'intera quota assegnata, comunque fino alla misura massima necessaria per garantire l'equilibrio di parte corrente di bilancio.

TRASFERIMENTI DA PROVINCIA E REGIONE	2017 consuntivo	2018 consuntivo	2019 assestato	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2020 rispetto a 2019
Contributi/trasferimenti generico dalla Regione	€ 74.763,16	€ 72.800,00	€ 72.800,00	€ 72.800,00	€ 69.160,00	€ 69.160,00	
TRASFERIMENTI DA REGIONE							
Trasferimento P.a.t. per fondo perequativo		€ 600.209,65	€ 606.737,00	€ 606.000,00	€ 606.000,00	€ 606.000,00	- 0,12
Trasferimento P.a.t. per fondo specifici servizi comunali		€ 137.891,84	€ 105.479,00	€ 105.478,00	€ 105.478,00	€ 105.478,00	- 0,00
Utilizzo quota fondo investimenti minori		€ -	€ 120.058,96	€ -	€ 165.000,02	€ 115.020,00	-
Trasferimenti P.a.t. servizi inerenti istruzione e diritto allo studio		€ 150.600,00	€ 145.300,00	€ 145.300,00	€ 145.300,00	€ 145.300,00	-
Trasferimenti P.a.t. servizi inerenti sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente							
Trasferimenti P.a.t. servizi inerenti diritti sociali, politiche sociali e famiglia							
Altri trasferimenti correnti dalla Provincia n.a.c.		€ 1.161.989,24	€ 1.147.401,00	€ 1.142.764,00	€ 1.157.703,98	€ 1.157.684,00	-
TOTALE TRASFERIMENTI CORRENTI PAT	€ 2.096.765,15	€ 2.050.690,73	€ 2.124.975,96	€ 1.999.542,00	€ 2.179.482,00	€ 2.129.482,00	97,16
TOTALE TRASFERIMENTI DALLA REGIONE E DALLA PROVINCIA	€ 2.171.528,31	€ 2.123.490,73	€ 2.197.775,96	€ 2.072.342,00	€ 2.248.642,00	€ 2.198.642,00	97,16

Entrate extratributarie

Relativamente alle entrate extratributarie il principio contabile prevede modalità di contabilizzazione diverse in base alla natura dell'entrata in esame.

Le entrate derivanti dalla gestione dei servizi pubblici sono accertate secondo il principio di competenza economica. Infatti, sulla base dell'idonea documentazione che predispose l'ente creditore, esse sono imputate all'esercizio in cui servizio è reso all'utenza.

Tale principio si applica anche nel caso in cui la gestione del servizio sia affidata a terzi.

Le entrate derivanti da interessi attivi, qualora accertati, sono imputate all'esercizio in l'obbligazione giuridica attiva risulta esigibile. Due eccezioni sono previste con riferimento a:

- interessi bancari;
- interessi di mora.

Con riferimento agli interessi bancari esigibili alla data del 31 dicembre e comunicati nei primi mesi dell'anno successivo è possibile accertare l'entrata nell'anno successivo, imputandola all'esercizio precedente, sulla base:

- della comunicazione della banca;
- dell'incasso verificatosi prima dell'approvazione del rendiconto.

Con riferimento agli *interessi di mora*, quali ad esempio per ritardato pagamento canoni affitto, essi sono accertati al momento dell'incasso (principio di cassa).

Le entrate derivanti dalla gestione dei beni patrimoniali, iscritti tra le immobilizzazioni del conto del patrimonio, quali ad esempio locazioni e concessioni, si procede al loro accertamento sulla base dell'idonea documentazione predisposta dall'ente creditore e sono imputate all'esercizio in cui l'entrata è esigibile.

Servizi pubblici: principali servizi a domanda individuale.

Il dettaglio delle previsioni di entrata e spesa dei servizi a domanda individuale del nuovo l'Ente è in corso di definizione.

Proventi del servizio acquedotto, fognatura, depurazione e degli altri servizi produttivi.

Per il triennio 2020/2022 le entrate e le spese previste sono le seguenti:

SERVIZI	ASSESTATO 2019	TASSO DI COPERTURA assestata	ENTRATE 2020	SPESE 2020	TASSO DI COPERTURA Anno 2020	ENTRATE 2021	SPESE 2021	TASSO DI COPERTURA Anno 2021	ENTRATE 2022	SPESE 2022	TASSO DI COPERTURA Anno 2022
Acquedotto	€ 118.000,00	100%	€ 118.000,00	€ 118.000,00	100,00%	€ 109.500,00	€ 109.500,00	100,00%	€ 109.500,00	€ 109.500,00	100,00%
Fognatura	€ 76.980,00	100%	€ 77.000,00	€ 77.000,00	100,00%	€ 70.180,00	€ 70.180,00	100,00%	€ 70.180,00	€ 70.180,00	100,00%
Depurazione	€ 247.700,00	100%	€ 247.000,00	€ 247.000,00	100,00%	€ 259.380,00	€ 259.380,00	100,00%	€ 259.380,00	€ 259.380,00	100,00%

Oltre all'IVA 10%.

Organismi gestionali interni

- a) Gestione diretta e/o associata

Servizio	Enti associati/utilizz.ri	Programmazione futura
Biblioteca comunale		Gestione diretta/ appalto per servizio di back office e front office
Mense scolastica scuola infanzia		Gestione diretta
Istituto comprensivo	Comune di Cavedine, Madruzzo, Dro Drena	Concorso spese
Scuola media	Comune di Cavedine e Madruzzo	Concorso spesa
palestra	Associaz./altri	Concorso spesa

b) Tramite appalto, anche riguardo a singole fasi

Servizio	Progettazione preliminare/definitiva	appalto	Programmazione di gestione futura
Asilo nido	Procedura in corso		Interna e/o esternalizzaz.

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

Anche per le entrate in conto capitale il legislatore prevede in alcuni casi soluzioni diverse dalla regola di carattere generale.

In particolare l'accertamento delle *entrate per permessi a costruire* (per quanto applicabile agli enti della Provincia Autonoma di Trento: principio della prevalenza della sostanza sulla forma) è effettuato tenendo conto che l'obbligazione sottostante è articolata in due quote:

- la prima (oneri di urbanizzazione) è immediatamente esigibile, ed è collegata al rilascio del permesso al soggetto richiedente, salva la possibilità di rateizzazione (eventualmente garantita da fidejussione);
- la seconda (costo di costruzione) è esigibile nel corso dell'opera ed, in ogni caso, entro 60 giorni dalla conclusione dell'opera.

Ne consegue che: la prima quota è accertata e imputata nell'esercizio in cui avviene il rilascio del permesso; mentre la seconda è accertata a seguito

della comunicazione di avvio lavori e imputata all'esercizio in cui, in ragione delle modalità stabilite dall'ente, viene a scadenza la relativa quota.

	2020			2021			2022		
	STANZIAMENTO FINANZIAMENTO INVESTIMENTI	TOTALE STANZIATO TIT. 4^ PARTE CORRENTE	TOTALE STANZIATO TIT. 4	STANZIAMENTO FINANZIAMENTO INVESTIMENTI	TOTALE STANZIATO TIT. 4^ PARTE CORRENTE	TOTALE STANZIATO TIT. 4	STANZIAMENTO FINANZIAMENTO INVESTIMENTI	TOTALE STANZIATO TIT. 4^ PARTE CORRENTE	TOTALE STANZIATO TIT. 4
Ex fondo investimenti minori	340.797,00		340.797,00	175.777,00	165.020,00	175.777,00	225.777,00	115.020,00	225.777,00
BUDGET legislatura	234.655,00		234.655,00	€0		€0	0		0
Trasferimento sul fondo di riserva e altri investimenti comunali PAT	1.372.750,00		1.372.750,00	0		0	0		0
Trasferim. BIM canoni e contrib. (1)	904.252,00		904.252,00	195.223,00		195.223,00	35.223,00		35.223,00
Altri trasferimenti-regione	121.233,00	72.800,00	121.233,00	114.000,00	69.160,00	114.000,00	114.000,00	69.160,00	114.000,00
Proventi delle concessioni edilizie	20.000,00		20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00		20.000,00
Altri trasferim. Da altri	1.297.214,00		1.297.214,00	7.200,00		7.200,00	7.200,00		7.200,00
Entrate "una tantum"									
TOTALE ENTRATE STRAORDINARIE	4.240.901,00		4.240.901,00	512.200,00		512.200,00	402.200,00		402.200,00

ENTRATE DA ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO/TESORIERE

Le anticipazioni di cassa erogate dal tesoriere dell'ente sono contabilizzate nel titolo istituito appositamente per tale tipologia di entrate che, ai

sensi dell'articolo all'art. 3, comma 17, della legge 350/2003, non costituiscono debito dell'ente, in quanto destinate a fronteggiare temporanee esigenze di liquidità dell'ente e destinate ad essere chiuse entro l'esercizio.

Pertanto, alla data del 31 dicembre di ciascun esercizio, l'ammontare delle entrate accertate e riscosse derivanti da anticipazioni deve corrispondere all'ammontare delle spese impegnate e pagate per la chiusura delle stesse.

Le entrate derivanti dalle anticipazioni di tesoreria e le corrispondenti spese riguardanti la chiusura delle anticipazioni di tesoreria sono contabilizzate nel rispetto del principio contabile generale n. 4, dell'integrità, per il quale le entrate e le spese devono essere registrate per il loro intero importo, al lordo delle correlate spese e entrate.

Al fine di consentire la contabilizzazione al lordo, il principio contabile generale della competenza finanziaria n. 16, prevede che gli stanziamenti riguardanti i rimborsi delle anticipazioni erogate dal tesoriere non hanno carattere autorizzatorio.

Nel rendiconto generale è possibile esporre il saldo al 31 dicembre dell'anticipazione attivata al netto dei relativi rimborsi. In allegato si dà conto di tutte le movimentazioni effettuate nel corso dell'esercizio sui capitoli di entrata e di spesa riguardanti l'anticipazione evidenziando l'utilizzo medio e l'utilizzo massimo dell'anticipazione nel corso dell'anno.

E' prevista per l'esercizio 2020 l'accensione di un'anticipazione di cassa al fine di far fronte a potenziali necessità derivanti da ritardi nei trasferimenti provinciali soprattutto per quanto riguarda la parte corrente.

ACCENSIONE DI PRESTITI

Non è prevista nessuna accensione di prestiti.

Nel corso del 2015, la Provincia Autonoma di Trento, in attuazione dell'art. articolo 1, comma 413 Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) e dell'art. 22 della Legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14 (legge finanziaria provinciale 2015), per ridurre il debito del settore pubblico provinciale ha anticipato ai comuni le risorse necessarie per l'estinzione anticipata di mutui. Dal 2018 per dieci anni la PAT provvede al recupero delle somme anticipate per l'estinzione mutui sopra richiamata. Sono pertanto state previste le quote 2020.-2022 di Euro 164.648,00/annue.

ENTRATA DA PARTITE DI GIRO

I servizi per conto di terzi e le partite di giro comprendono le transazioni poste in essere per conto di altri soggetti in assenza di qualsiasi

discrezionalità ed autonomia decisionale da parte dell'ente, quali quelle effettuate come sostituto di imposta. Non comportando discrezionalità ed autonomia decisionale, le operazioni per conto di terzi non hanno natura autorizzatoria.

La necessità di garantire e verificare l'equivalenza tra gli accertamenti e gli impegni riguardanti le partite di giro o le operazioni per conto terzi, attraverso l'accertamento di entrate cui deve corrispondere, necessariamente, l'impegno di spese correlate (e viceversa) richiede che, in deroga al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive che danno luogo a entrate e spese riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto terzi, siano registrate ed imputate all'esercizio in cui l'obbligazione è perfezionata e non all'esercizio in cui l'obbligazione è esigibile.

DETERMINAZIONE DELL'AVANZO PRESUNTO:

L'avanzo di amministrazione alla data attuale non può essere determinato in quanto non sono disponibili i dati contabili che formano il medesimo (accertamento al 31.12., impegni al 31.12. – FPV 2018) oltre agli elementi che compongono il risultato di amministrazione presunto. Per tali motivi in sede di formazione del presente documento di bilancio 2020-2022 non è previsto l'utilizzo del medesimo,

SPESE

Come per le entrate, anche le previsioni sulle uscite sono la conseguenza di una valutazione sui flussi finanziari, talvolta integrata anche da considerazioni di tipo economico. Sono state prese in considerazione solo le operazioni che si svolgeranno nel periodo di riferimento ed evitando, nel

contempo, sottovalutazioni e sopravvalutazioni delle singole poste di spesa (attendibilità).

Le stime sulle uscite sono state precedute da un'analisi di tipo storico e programmatico ed accompagnate, ove ritenuto necessario, anche da altri parametri obiettivi di riferimento, e questo, al fine di rendere affidabili i documenti così predisposti (attendibilità).

Le previsioni sono state formulate rispettando le norme che disciplinano la redazione dei modelli contabili (correttezza) mentre i documenti riportano i dati con una classificazione che ne agevoli la consultazione.

Gli importi sono stati previsti con un adeguato grado di precisione pur preventivando, durante la gestione futura, il ricorso a possibili adattamenti. Il bilancio, infatti, essendo per sua natura "di previsione" non può essere costruito come un sistema articolato di documenti imm modificabili.

Dal punto di vista prettamente contabile, l'esigenza di adattare progressivamente le previsioni alla mutevole realtà ha trovato riscontro nell'avvenuta adozione di uno strumento ordinario, come il fondo di riserva, che garantisce la disponibilità di un certo ammontare di risorse utilizzabili per fronteggiare le spese prodotte da eventi imprevedibili o straordinari (rispetto del principio n.7 - Flessibilità).

Le previsioni, con le spiegazioni di metodo e contenuto riportate nei punti che seguono, sono state valutate anche in base agli andamenti storici ed ai riflessi che su di essi assumono gli impegni pluriennali, per cui risultano coerenti con gli obiettivi programmati e sono compatibili con il mantenimento degli equilibri di bilancio (rispetto del principio n.8 - Congruità).

LE SPESE CORRENTI

Nell'analisi delle spese correnti si ritiene rammentare che la struttura del nuovo bilancio armonizzato, a regime dall'esercizio 2017, nella parte Spesa è completamente diversa dalla precedente: se nel bilancio redatto ai sensi della precedente normativa contabile, le spese erano disarticolate in TITOLI/FUNZIONI/SERVIZI/INTERVENTI, ora nel nuovo sistema contabile previsto dal D.LGS. n. 118/2011 sono ripartite in MISSIONI/PROGRAMMI/TITOLI, in più i MACROAGGREGATI, che riprendono gli ex INTERVENTI, non costituiscono più una unità di voto del bilancio in Consiglio Comunale.

L'introduzione del nuovo piano dei conti finanziario e di un nuovo piano dei conti economico patrimoniale ai sensi del DLGS n. 118/2011 ha reso necessaria una ricodificazione delle voci di spesa e dei centri di costo.

Le uscite di questa natura comprendono i redditi da lavoro dipendente (Macro.101/U), le imposte e tasse (Macro.102/U), l'acquisto di beni e

servizi (Macro.103/U), i trasferimenti correnti (Macro.104/U), gli interessi passivi (Macro.107/U), le spese per redditi da capitale (Macro.108/U), i rimborsi e le poste correttive delle entrate (Macro.109/U) a cui vanno aggiunte, come voce residuale, le altre spese correnti (Macro.110/U). In taluni casi, la norma contabile consente di adottare dei criteri di registrazione, e quindi di previsione, diversi dal principio generale che prescrive l'imputazione dell'obbligazione giuridicamente perfezionata nell'esercizio in cui l'uscita diventerà esigibile.

In particolare, ed entrando quindi nello specifico:

- Trattamenti fissi e continuativi (personale). Questa previsione, legata a voci con una dinamica salariale predefinita dalla legge o dalla contrattazione collettiva nazionale, è stata stanziata nell'esercizio in cui è prevista la relativa liquidazione e questo, anche nel caso di personale comandato eventualmente pagato dall'ente che beneficia della prestazione. In quest'ultima circostanza, il relativo rimborso è previsto nella corrispondente voce di entrata;
- Trattamento accessorio (personale). Questi importi, se dovuti, sono stanziati nell'esercizio in cui diventeranno effettivamente esigibili dagli aventi diritto, anche se si riferiscono a prestazioni di lavoro riconducibili ad esercizi precedenti.
- Acquisti con fornitura intrannuale (beni e servizi). Questo tipo di fornitura, se destinata a soddisfare un fabbisogno di parte corrente, fa nascere un'obbligazione passiva il cui valore è stato attribuito all'esercizio in cui si prevede sarà adempiuta completamente la prestazione;
- Acquisti con fornitura ultrannuale (beni e servizi). Le uscite di questa natura, come nel caso di contratti d'affitto o di somministrazione periodica di durata ultrannuale, sono attribuite, pro quota, agli esercizi in cui andrà a maturare la rata di affitto o sarà evasa la parte di fornitura di competenza di quello specifico anno;
- Aggi sui ruoli. È prevista nello stesso esercizio in cui le corrispondenti entrate saranno accertate, e per un importo pari a quello contemplato dalla convenzione stipulata con il concessionario;
- Gettoni di presenza. Sono attribuiti all'esercizio in cui la prestazione è resa, e questo, anche nel caso in cui le spese siano eventualmente liquidate e pagate nell'anno immediatamente successivo;
- Utilizzo beni di terzi. Le spese relative al possibile utilizzo di beni di terzi, come ad esempio le locazioni e gli affitti passivi, è prevista a carico degli esercizi in cui l'obbligazione giuridica passiva viene a scadere, con il diritto del proprietario a percepire il corrispettivo pattuito;
- Contributi in conto gestione (trasferimenti correnti). Sono stanziati nell'esercizio in cui si prevede sarà adottato l'atto amministrativo di concessione oppure, più in generale, nell'anno in cui il diritto ad ottenere l'importo si andrà a perfezionare. Infatti, se è previsto che l'atto di

concessione debba indicare espressamente le modalità, i tempi e le scadenze dell'erogazione, la previsione di spesa ne prende atto e si adegua a tale prospettiva, attribuendo così l'importo agli esercizi in cui l'obbligazione verrà effettivamente a scadere;

- Oneri finanziari su mutui e prestiti (interessi passivi). Sono imputati negli esercizi in cui andrà a scadere ciascuna obbligazione giuridica passiva. Dal punto di vista economico, si tratta della remunerazione sul capitale a prestito che sarà liquidato all'istituto concedente sulla base del piano di ammortamento. Si evidenzia comunque che il Comune di Vallelaghi, non ha programmato nel periodo 2020-2022 alcun ricorso ad indebitamento. Si rimane comunque in attesa di nuova normativa provinciale per l'eventuale ricorso al credito.

- Conferimento di incarichi a legali (beni e servizi). Questo genere di spese legali, la cui esigibilità non è determinabile a priori, sono provvisoriamente imputate all'esercizio in cui il contratto di prestazione d'opera intellettuale è firmato ed in deroga, quindi, al principio della competenza potenziata. Si tratta di un approccio adottato per garantire l'iniziale copertura e poi effettuare, in sede di riaccertamento dei residui passivi a rendiconto, la re-imputazione della spesa ad un altro esercizio. Quest'ultima operazione, comporterà il ricorso alla tecnica del fondo pluriennale vincolato che consente di reimputare l'impegno ad un altro esercizio, purché la relativa spesa sia stata interamente finanziata nell'esercizio in cui sorge l'originaria obbligazione;

- Imposte e tasse a carico dell'ente. In questa voce sono classificate, come poste principali:

- IRAP dovuta sulle retribuzioni lorde erogate ai dipendenti;

- tassa di circolazione sui veicoli, calcolata sul parco mezzi in dotazione all'ente: tali spese rientrano nei limiti di spesa per le autovetture di cui al D.L. 78/2010 ed al D.L. 95/2012;

- imposta di bollo e registrazione, calcolata sull'andamento storico dei contratti e sugli atti da registrare in qualità di soggetto passivo d'imposta;

Fondo crediti di dubbia esigibilità. Il nuovo principio generale della competenza finanziaria prevede che le obbligazioni giuridiche attive e passive debbano essere registrate, nelle scritture contabili, nell'esercizio in cui l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. Tale nuovo criterio di imputazione contabile scongiura la possibilità di dare copertura a spese attuali con entrate di dubbia esigibilità o che avranno effettiva realizzazione in esercizi futuri. Per quel che riguarda più nel dettaglio le entrate, l'accertamento delle stesse è effettuato nell'esercizio in cui sorge l'obbligazione attiva con imputazione contabile all'esercizio in cui scade il credito. Tra le entrate vi

sono anche quelle di dubbia e difficile esazione (ad esempio, sanzioni amministrative al codice della strada, oneri di urbanizzazione, proventi derivanti dalla lotta all'evasione) che, attualmente, sono registrate dai Comuni in modo difforme. Alcuni Enti, per ragioni di prudenza e di salvaguardia degli equilibri di bilancio, accertano tali risorse per cassa. La contabilizzazione per cassa non consente di avere la corretta rappresentazione della capacità dell'Ente di riscuotere le proprie entrate e non evidenzia i reali rapporti creditorî che l'Ente vanta nei confronti dell'esterno (Pubblica Amministrazione, imprese, famiglie). Le eventuali contabilizzazioni delle entrate ignorando, ai fini dell'effettiva copertura degli impegni di spesa, la reale capacità di riscuotere gli accertamenti registrati, se protratte negli anni, produrrebbero la formazione di residui attivi consistenti e continui avanzi di amministrazione (che, a loro volta, alimentano spesa) e pregiudicherebbero il mantenimento nel tempo degli equilibri di bilancio. Il principio applicato della contabilità finanziaria, per contemperare le esigenze stabilite nei principi contabili allegati dal decreto legislativo n. 118 del 2011 (quello della prudenza da un lato, e quelli della veridicità, attendibilità, correttezza e comprensibilità, dall'altro) rende pregnante l'utilizzo di uno strumento contabile previsto dal legislatore sin dal 1995, ma mai applicato in via generalizzata e con le medesime regole da parte delle autonomie locali: il fondo crediti di dubbia esigibilità. Tale strumento trova ora nel principio applicato la sua puntuale attuazione, sia in relazione alle entrate cui applicarlo, sia in termini di quantificazione. Per consentire, inoltre, un graduale passaggio alla nuova modalità di registrazione, il principio individua un percorso transitorio. Agli Enti che, negli esercizi precedenti a quello di entrata in vigore della riforma hanno accertato le entrate solo al momento dell'effettiva riscossione, devono continuare ad accertare per cassa fino al loro esaurimento. Pertanto, per tali entrate vale la costituzione del fondo crediti di dubbia esigibilità solo per le entrate di competenza del primo esercizio in cui è applicato il nuovo principio. Durante la fase della sperimentazione, la parte del principio applicato che disciplina il fondo è stata oggetto di approfondite analisi dal gruppo di lavoro istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze. Molti Enti hanno riscontrato numerose difficoltà applicative, sia sulla sua esatta quantificazione, sia riguardo alla sua copertura finanziaria. Circa l'ammontare dell'accantonamento, in sede di bilancio di previsione, il principio applicato in vigore dall'esercizio 2014, prevede che sia determinato in base alle seguenti variabili:

- ammontare delle previsioni delle entrate di dubbia esigibilità;
- natura delle previsioni;
- media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata.

L'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto di impegno e genera un'economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata vincolata. Ne risulta che le entrate di dubbia esigibilità o che saranno riscosse in esercizi futuri, previste

ed accertate nel corso dell'esercizio, non possono finanziare le spese per la parte corrispondente alla quota accantonata al fondo. Per favorire un avvicinamento graduale al funzionamento a regime del fondo crediti di dubbia esigibilità, il principio in vigore dal 2016 prevede che nel primo esercizio di applicazione sia possibile stanziare nel bilancio di previsione una quota pari al 50% dell'importo dell'accantonamento; nel secondo esercizio una quota pari al 75% dell'accantonamento e dal terzo esercizio effettuare l'accantonamento per l'intero importo del credito. Per gli esercizi 2019-2021, l'accantonamento al FCDE è stato calcolato con la percentuale del 100%.

Il fondo crediti dubbia esigibilità è stanziato tra le spese correnti. Per il bilancio 2020-2022: per Euro 47400,00 anno 2020, Euro 50.000,00 sia per l'esercizio 2021 che 2022.

Appare di gran lunga meno impattante la creazione del fondo tra le spese di conto capitale: il nuovo principio di competenza finanziaria potenziata infatti, per il quale, si ricorda, la registrazione dell'accertamento avviene nell'esercizio finanziario in cui l'obbligazione giuridica sorge, mentre la sua imputazione avviene all'esercizio finanziario in cui la stessa diviene esigibile, di fatto rende molto residuale l'ipotesi di costituzione ed accantonamento a fondo crediti di dubbia esigibilità per entrate di conto capitale. L'ammontare del fondo è stato attentamente valutato in sede di previsione, verrà monitorato in sede di assestamento e definitivamente quantificato in sede di rendiconto della gestione.

Per determinare il fondo crediti di dubbia esigibilità, in occasione della predisposizione del bilancio di previsione è necessario:

1) individuare le categorie di entrate stanziate che possono dare luogo a crediti di dubbia e difficile esazione. La scelta del livello di analisi è lasciata al singolo Ente, il quale può decidere di fare riferimento alle tipologie o di scendere ad un maggiore livello di analisi, costituito dalle categorie, o dai capitoli. Non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità: a) i trasferimenti da altre Amministrazioni pubbliche, in quanto destinate ad essere accertate a seguito dell'assunzione dell'impegno da parte dell'amministrazione erogante; b) i crediti assistiti da fidejussione; c) le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi sono accertate per cassa.

2) calcolare, per ciascuna entrata di cui al punto 1), la media tra incassi in c/competenza e accertamenti degli ultimi 5 esercizi. Per le entrate che negli esercizi precedenti all'adozione dei nuovi principi erano state accertate per cassa, il fondo crediti di dubbia esigibilità è determinato sulla base di dati extracontabili, ad esempio confrontando il totale dei ruoli ordinari emessi negli ultimi cinque anni con gli incassi complessivi (senza distinguere gli incassi relativi ai ruoli ordinari da quelli relativi ai ruoli coattivi) registrati nei medesimi esercizi. La media può essere calcolata secondo le seguenti modalità:

- media semplice, intesa come media del rapporto tra totale incassato/totale accertato nel quinquennio precedente, oppure, alternativamente,

come media dei singoli rapporti annui; rapporto tra la sommatoria degli incassi di ciascun anno ponderati con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e il 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio - rispetto alla sommatoria degli accertamenti di ciascun anno ponderati con i medesimi pesi indicati per gli incassi;

- media ponderata del rapporto tra incassi e accertamenti registrato in ciascun anno del quinquennio con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e il 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio. (Allegato prospetto di calcolo del FCDE)

Per il bilancio 2020-2022, il criterio utilizzato per il calcolo è stato quella della media semplice dei singoli rapporti fra media totale incassato e totale accertato e media dei singoli rapporti annui, con lo slittamento del quinquennio di riferimento, per considerare anche le riscossioni effettuate nell'anno successivo in conto residui dell'anno precedente. (anni in considerazione 2014-2018).

Ammortamenti. Il comune si è avvalso della facoltà di non iscrivere gli ammortamenti finanziari, come disposto dall'art. 167 del D.Lgs. n. 267/2000.

Fondo di riserva. comprende il fondo di riserva di cassa: il fondo di riserva è iscritto per € 84.300,00 nel 2020, in particolare, lo stanziamento rispetta i limiti previsti dall'art. 166 TUEL, in base al quale lo stanziamento non deve essere inferiore allo 0,30 e non può superare il 2 per cento del totale delle spese correnti di competenza inizialmente previste in bilancio; ai sensi del comma 2bis del citato art. 166, la metà della quota minima prevista dai commi 1 e 2ter è riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione.

Fondo di riserva ordinario con la nuova contabilità armonizzata, a seguito della reintroduzione della previsione di cassa, è stato previsto l'obbligo di stanziare nel primo esercizio del bilancio di previsione finanziario un fondo di riserva di cassa, non inferiore allo 0,2 per cento delle spese finali, utilizzato con deliberazioni dell'organo esecutivo (art. 166 comma 2quater TUEL): lo stanziamento iscritto in bilancio, rispettoso di tale limite, ammonta ad € 84.300,00 per il 2020 € 90.000,00 per il 2021 e € 90.000,00 per il 2022.

SPESE DI INVESTIMENTO

Una specifica disciplina viene introdotta con il principio di competenza finanziaria potenziata per le spese d'investimento.

In base ad esso ciascuna spesa è imputata ad un esercizio in base alla sua esigibilità. A differenza delle spese correnti, però, la normativa esige che esse nel caso in cui comportino impegni di spesa imputati a più esercizi, trovino fin dal loro avvio e cioè fin dal momento dell'attivazione del primo impegno, adeguata copertura finanziaria, con riferimento all'importo complessivo, sulla base:

- di un'obbligazione giuridica perfezionata;
- o di una legge di autorizzazione all'indebitamento.

Non tutte le entrate già accertate ed imputate negli esercizi successivi a quello di gestione possono costituire idonea copertura alle spese di investimento impegnate in tali esercizi. Costituiscono idonea copertura finanziaria delle spese di investimento, impegnate negli esercizi successivi:

- le risorse accertate e imputate all'esercizio in corso di gestione (accantonate nel fondo pluriennale vincolato stanziato in spesa);
- l'avanzo di amministrazione;
- le entrate già accertate imputate agli esercizi successivi, la cui esigibilità è perfezionabile mediante manifestazione di volontà pienamente discrezionale dell'ente o di altra pubblica amministrazione.

In particolare, possono costituire copertura finanziaria delle spese di investimento imputate agli esercizi successivi a quello in corso di gestione le entrate già accertate:

- imputate all'esercizio in corso di gestione quali:
 - entrate correnti destinate per legge agli investimenti;
 - entrate derivanti da avanzi della situazione corrente di bilancio;
 - entrate derivanti dall'alienazione di beni e diritti patrimoniali;
- riscossione di crediti;
- proventi da permessi di costruire e relative sanzioni;
- derivanti da trasferimenti da altre amministrazioni pubbliche anche se imputate negli esercizi successivi a quello di gestione;
- derivanti dai mutui tradizionali, i cui contratti prevedono l'erogazione delle risorse in un'unica soluzione, prima della realizzazione dell'investimento, dando luogo ad accantonamenti al fondo pluriennale vincolato;
- derivanti da forme di finanziamento flessibile i cui contratti consentono l'acquisizione di risorse in misura correlata alle necessità dell'investimento;
- derivanti da altre entrate accertate tra le accensioni di prestiti, i cui contratti prevedono espressamente l'esigibilità del finanziamento secondo i tempi di realizzazione delle spese di investimento (ad esempio i prestiti obbligazionari a somministrazione periodica);
- l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione accertato, a seguito dell'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente, a condizione che

siano rispettate le seguenti priorità:

- per finanziamento di eventuali debiti fuori bilancio;
- al riequilibrio della gestione corrente;
- per accantonamenti per passività potenziali (ad es. al fondo crediti di dubbia esigibilità);
- al finanziamento di spese di investimento e/o estinzione anticipata di prestiti.

Non costituiscono idonee forme di copertura degli investimenti le altre entrate accertate e imputate a esercizi successivi a quello in corso di esercizio, quali ad esempio i permessi da costruire, in considerazione dell'incertezza che gli accertamenti imputati a esercizi futuri possano tradursi in effettive risorse disponibili per l'ente.

Per quanto riguarda le modalità di imputazione ai relativi esercizi finanziari il principio contabile distingue:

- spesa per un investimento da realizzare;
- spesa per un investimento realizzato.

Nel primo caso, a sua volta distingue tra spese che prevedono uno specifico crono programma da altre prive di crono programma in quanto realizzate attraverso un unico step realizzativo. In entrambi i casi è stato rispettato il principio generale della competenza finanziaria potenziato:

- per le prime e cioè quelle che richiedono un crono programma, le spese sono impegnate negli esercizi in cui scadono le singole obbligazioni passive derivanti dal contratto o della convenzione avente ad oggetto la realizzazione dell'investimento;
- per le seconde (spese d'investimento che non richiedono un cronoprogramma) l'imputazione agli esercizi della spesa riguardante la realizzazione dell'investimento è effettuata in considerazione dell'esigibilità della spesa.

Adeguamento del crono programma. L'intervento può essere realizzato nei tempi previsti oppure subire variazioni in corso d'opera dovute al verificarsi di situazioni non previste o preventivabili. Premesso ciò, se durante la gestione dovesse emergere uno scostamento tra la data presunta e quella di effettivo di avanzamento dei lavori, tale da comportare lo slittamento della previsione in un diverso esercizio, il necessario riallineamento contabile formerà oggetto di specifico provvedimento. L'adeguamento delle previsioni con l'andamento effettivo sarà effettuato con una variazione di bilancio che ricollocherà sia le previsioni di spesa che gli impegni eventualmente già assunti, con l'interessamento del fondo pluriennale;

ELENCO GARANZIE PRINCIPALI O SUSSIDIARIE PRESTATE DALL'ENTE A FAVORE DI ENTI E DI ALTRI SOGGETTI AI SENSI DELLE LEGGI VIGENTI

I comuni, le province e le città metropolitane possono rilasciare a mezzo di deliberazione consiliare garanzia fideiussoria per l'assunzione di mutui destinati ad investimenti e per altre operazioni di indebitamento da parte di aziende da essi dipendenti, da consorzi cui partecipano, che possono essere destinatari di contributi agli investimenti finanziati da debito, come definiti dall'art. 3, comma 18, lettere g) ed h), della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

La garanzia fideiussoria può essere inoltre rilasciata a favore delle società di capitali, costituite ai sensi dell'articolo 113, comma 1, lettera e), per l'assunzione di mutui destinati alla realizzazione delle opere di cui all'articolo 116, comma 1. In tali casi i comuni, le province e le città metropolitane rilasciano la fideiussione limitatamente alle rate di ammortamento da corrispondersi da parte della società sino al secondo esercizio finanziario successivo a quello dell'entrata in funzione dell'opera ed in misura non superiore alla propria quota percentuale di partecipazione alla società.

La garanzia fideiussoria può essere rilasciata anche a favore di terzi che possono essere destinatari di contributi agli investimenti finanziati da debito, come definiti dall'art. 3, comma 18, lettere g) ed h), della legge 24 dicembre 2003, n. 350, per l'assunzione di mutui destinati alla realizzazione o alla ristrutturazione di opere a fini culturali, sociali o sportivi, su terreni di proprietà dell'ente locale, purché siano sussistenti le seguenti condizioni:

- il progetto sia stato approvato dall'ente locale e sia stata stipulata una convenzione con il soggetto mutuatario che regoli la possibilità di utilizzo delle strutture in funzione delle esigenze della collettività locale;
- la struttura realizzata sia acquisita al patrimonio dell'ente al termine della concessione;
- la convenzione regoli i rapporti tra ente locale e mutuatario nel caso di rinuncia di questi alla realizzazione o ristrutturazione dell'opera.

L'ente non ha rilasciato garanzie fideiussorie.

ONERI E IMPEGNI FINANZIARI STIMATI E STANZIATI IN BILANCIO, DERIVANTI DA CONTRATTI RELATIVI A STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI O DA CONTRATTI DI FINANZIAMENTO CHE INCLUDONO UNA COMPONENTE

DERIVATA

Non sussiste la fattispecie

RIMBORSO DI PRESTITI

Sono previsti stanziamenti relativi al rimborso di prestiti solo per la quota di ammortamento con la Cassa del Trentino che si estingue nel 2019.

FONDO PASSIVITA' POTENZIALI

Non è previsto un fondo per passività potenziali quale accantonamento relativo alle cause pendenti.

ENTRATE E SPESE NON RICORRENTI

Sono da considerarsi non ricorrenti le entrate riguardanti:

- donazioni, sanatorie, abusi edilizi e sanzioni;
- condoni;
- gettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria;
- entrate per eventi calamitosi;
- alienazione di immobilizzazioni;
- le accensioni di prestiti;
- i contributi agli investimenti, a meno che non siano espressamente definitivi "continuativi" dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione.

Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti, le spese riguardanti:

- le consultazioni elettorali o referendarie locali,
- i ripiani disavanzi pregressi di aziende e società e gli altri trasferimenti in c/capitale,
- gli eventi calamitosi,
- le sentenze esecutive ed atti equiparati,

- gli investimenti diretti,
- i contributi agli investimenti.

USCITE

ESERCIZIO	EU	CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE	2020	2021	2022
2020	U	1283	1	LIQ.NE TFR UFF.SEGRET	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
2020	U	1383	1	LIQ.NE TFR UFF.RAG.	€ 30.000,00	€ -	€ -
2020	U	1483	1	LIQ.TFR UFF.TRIBUTI	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
2020	U	1683	1	LIQ.TFR UFF.TECNICO	€ -	€ 50.000,00	€ -
2020	U	4183	1	LIQ.TFR SC.MATERNA	€ 1.100,00	€ 1.100,00	€ 1.100,00
2020	U	1783	1	LIQ.TFR UFF. ANAGRAFE	€ 20.000,00	€ -	€ -
2020	U	3183	1	LIQ.TFR UFFICIO POLIZIA LOCALE	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
2020	U	8183	1	LIQ.TFR OPERAI	€ -	€ 30.000,00	€ 30.000,00

ALTRE INFORMAZIONI RIGUARDANTI LE PREVISIONI, RICHIESTE DALLA LEGGE O NECESSARIE PER L'INTERPRETAZIONE DEL BILANCIO

Con la legge n. 243/2012 sono disciplinati il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci pubblici e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni, nonché degli altri aspetti trattati dalla legge costituzionale n. 1 del 2012 .

La legge 12 agosto 2016, n. 164, reca "Modifiche alla Legge n. 243/12, in materia di equilibrio dei bilanci delle Regioni e degli Enti Locali", L' art. 9 della Legge n. 243 del 24 dicembre 2012 declina gli equilibri di bilancio per le Regioni e gli Enti locali in relazione al conseguimento, sia in fase di programmazione che di rendiconto, di un valore non negativo, in termini di competenza tra le entrate e le spese finali, come eventualmente. Ai fini della specificazione del saldo, le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4, 5 dello schema di bilancio previsto dal D.lgs 118/2011

e le spese finali sono quelle ascrivibili al titolo 1, 2, 3 del medesimo schema.

Per altre informazioni o dettagli si rinvia alla Nota di Aggiornamento del DUP.

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Nell'ambito della nuova contabilità armonizzata uno strumento del tutto nuovo, peculiare e fondamentale è certamente costituito dal "fondo pluriennale vincolato", essenziale per garantire l'applicazione del principio della "competenza finanziaria potenziata" e conseguentemente del criterio dell'esigibilità.

Si tratta, riprendendo la definizione del principio contabile, di un "un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata". Come si evince immediatamente dalla denominazione, tale fondo è vincolato, in quanto finalizzato al sostenimento di determinate tipologie di spesa specificamente individuate, e pluriennale, in quanto destinato a garantire il raccordo tra più esercizi e a essere gestito in un arco temporale più esteso dell'esercizio annuale.

Tale fondo trova appostamento contabile tanto in entrata quanto in spesa. Nell'ambito dell'entrata, in relazione alle risorse – accertate negli esercizi precedenti – che finanziano spese correlate che maturano la condizione di esigibilità tanto nell'esercizio corrente quanto negli esercizi successivi. Nell'ambito della spesa, in relazione alle risorse, già esigibili, che devono essere rinviate al futuro in quanto finalizzate a garantire la copertura delle spese che maturano tale condizione esclusivamente nelle annualità seguenti a quella in corso.

Si tratta di una grandezza, costituita e gestita separatamente per la parte corrente e per la parte in conto capitale, che svolge alcune funzioni fondamentali nell'ambito della nuova contabilità armonizzata:

- 1) garantisce la copertura finanziaria (integrale) delle spese imputate agli esercizi sulla base del criterio dell'esigibilità;
- 2) assicura il mantenimento della correlazione tra le fonti di finanziamento e gli impieghi a destinazione vincolata a prescindere dall'esercizio o dagli esercizi di imputazione delle spese;
- 3) consente contabilmente la "quadratura" dei diversi bilanci di previsione, in relazione alle imputazioni eseguite a valere sugli esercizi successivi;

- 4) realizza la copertura finanziaria delle spese reimputate in occasione del riaccertamento (ordinario e straordinario) ai successivi esercizi in quanto non esigibili;
- 5) rende evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse;
- 6) costituisce una quota specificamente e separatamente individuata nell'ambito di ciascuna unità elementare della parte spesa del bilancio (insieme alla quota già impegnata).

Tale fondo, sulla base sempre dei principi contabili, sorge in alcuni casi ben precisi, che pongono l'esigenza di attivare una correlazione tra fonti e impieghi ovvero ad assicurare la copertura finanziaria di spese attribuite (anche in relazione al riaccertamento) a esercizi successivi rispetto a quello di accertamento dell'entrata. Una prima tipica operazione da cui scaturisce l'esigenza di alimentare il fondo pluriennale vincolato è rappresentato dalla realizzazione degli investimenti, nell'ipotesi che la spesa relativa sia in tutto o in parte esigibile in esercizi successivi rispetto a quello in cui è avvenuto l'accertamento dell'entrata (sempre secondo il criterio dell'esigibilità). In questa ipotesi il fondo ha la finalità di rispondere a una specifica indicazione del principio della contabilità armonizzata, a mente della quale "a copertura finanziaria delle spese di investimento che comportano impegni di spesa imputati a più esercizi deve essere predisposta - fin dal momento dell'attivazione del primo impegno - con riferimento all'importo complessivo della spesa dell'investimento, sulla base di un'obbligazione giuridica perfezionata o di una legge di autorizzazione all'indebitamento".

Al momento dell'attivazione, l'utilizzo del fondo pluriennale vincolato garantisce l'accantonamento delle risorse necessarie per la "copertura" degli stati di avanzamento lavori che diventeranno esigibili successivamente, rispettando altresì quanto disposto dal nuovo articolo 200 del Tuel (come modificato dal Dlgs 126/2014), secondo cui "per l'attività di investimento che comporta impegni di spesa che vengono a scadenza in più esercizi finanziari, deve essere dato specificamente atto, al momento dell'attivazione del primo impegno, di aver predisposto la copertura finanziaria per l'effettuazione della complessiva spesa dell'investimento, anche se la forma di copertura è stata già indicata nell'elenco annuale del piano delle opere pubbliche".

Una seconda tipologia di fattispecie da cui può sorgere l'esigenza di utilizzare il fondo pluriennale vincolato è correlata alla gestione delle entrate correnti a specifica destinazione (come ad esempio i trasferimenti finalizzati o le entrate derivanti dalla violazione del Codice della Strada), ovviamente sempre con la condizione che le spese risultino esigibili in un esercizio successivo rispetto all'entrata. In questo caso, l'obiettivo prioritariamente perseguito è rappresentato dall'esigenza di assicurare il rispetto dei vincoli di destinazione, mantenendo la correlazione tra la spesa e la fonte di finanziamento, anche in chiave temporale in funzione dell'imputazione contabile eseguita delle poste.

Ancora, e si tratta della terza fattispecie, la costituzione del fondo pluriennale vincolato è necessaria in corrispondenza delle attività di riaccertamento

ordinario e straordinario. Quest'ultimo, in particolare, ha costituito un adempimento realizzato 30 giugno 2016 per effettuare l'"ingresso" nella nuova contabilità armonizzata e risulta particolarmente importante in quanto conduce alla determinazione del "fondo pluriennale vincolato" iniziale, iscritti in entrata nel bilancio 2016 (per gli enti che accedono in tale esercizio al nuovo sistema contabile), in misura pari alla differenza tra i residui passivi reimputati ed i residui attivi reimputati sempre seguendo la logica dell'"esigibilità". E' importante sottolineare che, in questo ambito, la costituzione del fondo pluriennale vincolato è avvenuta a prescindere dal vincolo caratterizzante le entrate utilizzate, al fine di evitare possibili comportamenti elusivi e di garantire che le spese originariamente imputate ad un determinato esercizio mantengano la medesima fonte di finanziamento.

In tal senso, del resto, si esprimono esplicitamente i principi contabili (punto 5.4), che precisano che "prescinde dalla natura vincolata o destinata delle entrate che lo alimentano, il fondo pluriennale vincolato costituito: a) in occasione del riaccertamento ordinario dei residui al fine di consentire la reimputazione di un impegno che, a seguito di eventi verificatisi successivamente alla registrazione, risulta non più esigibile nell'esercizio cui il rendiconto si riferisce; b) in occasione del riaccertamento straordinario dei residui (portato a termine del corso del 2016), effettuata per adeguare lo stock dei residui attivi e passivi degli esercizi precedenti alla nuova configurazione del principio contabile generale della competenza finanziaria".

In aggiunta, l'utilizzazione e costituzione del fondo pluriennale vincolato si rende indispensabile laddove richiesto esplicitamente dai principi contabili, anche in assenza di specifico vincolo di destinazione caratterizzante le entrate, ovviamente laddove la spesa sia collocata contabilmente in un esercizio successivo rispetto a quello di assunzione del provvedimento di impegno. E' il caso, ad esempio, del fondo incentivante del personale, per cui il principio contabile prevede che la quota esigibile nell'esercizio successivo a quello di riferimento (in quanto correlata alla produttività ed ai conseguenti meccanismi di valutazione della performance) sia allocata, nella prima annualità, proprio nel fondo pluriennale vincolato, allo scopo di garantire la certezza del correlato finanziamento. Dal punto di vista gestionale, infine, è utile ricordare che in relazione agli stanziamenti di spesa relativi al fondo pluriennale vincolati, non è possibile assumere impegni ed effettuare pagamenti e che lo stesso fondo risulta immediatamente utilizzabile, a seguito dell'accertamento delle entrate che lo finanziano, con l'impegno delle spese esigibili nell'esercizio in corso (la cui copertura è costituita dalle entrate accertate nel medesimo esercizio finanziario) e all'impegno delle spese esigibili negli esercizi successivi (la cui copertura è effettuata dal fondo).

Nella fase di predisposizione del bilancio di previsione 2020-2022, non è stato effettuato nessun stanziamento in capitoli di FPV; il medesimo sarà inserito dopo il riaccertamento ordinario dei residui con variazione successiva. Per la parte investimenti lo stesso verrà valutato in sede di riaccertamento ordinario dei residui.

ANTICIPAZIONE DI CASSA

Il limite per il ricorso all'anticipazione di cassa ai sensi dell'art. 222 del D.Lgs.n. 267/2000 è pari ad € 1. nel limiti dei 3/12 delle entrate afferenti i primi tre titoli del bilancio accertati nel 2018 (da consuntivo approvato):

ACCERTAMENTI CONSUNTIVO 2018

Entrate tributarie	2.054.142,70
Entrate da trasferimenti correnti	2.186.766,46
Entrate extra-tributarie	1.216.368,92
Totale generale	5.457.278,08
Limite max anticipazione tesoreria anno 2020 (3/12)	1.364.319,52

Con delibera della Giunta comunale n. 210 del 13.11.2019 è stata disposta la richiesta di anticipazione di cassa per Euro 1.000.000,00 al Tesoriere – Banca Intesa Spa., nuovo Tesoriere dal 01.01.2019 per tre anni, in caso di necessità dell'ente.

ORGANISMI PARTECIPATI

DENOMINAZIONE	ONERE COMPLESSIVO A CARICO DEL COMUNE/annuo	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	TIPOLOGIA DEI SERVIZI PRESTATI
PRIMIERO ENERGIA SpA	0,00.=	0,077%	PRODUZIONE ENERGIA

DOLOMITI ENERGIA Holding SpA	0,00.=	0,00295%	CICLO DELL'ACQUA E FOGNATURA
TRENTINO TRASPORTI S.p.A.	0,00	0,0086	SERVIZIO DI GOVERNANCE
TRENTINO MOBILITA' Spa	0,00.=	0,04%	TRASPORTO PUBBLICO
A.P.T. TRENTO MONTE BONDONE, VALLE DEI LAGHI	3,294,00	2,16 (3 quote)	PROMOZIONE TURISTICA
CONSORZIO COMUNI TRENTINI COOP.	1.479,49 . =	0.429%	SERVIZI AI SOCI
TRENTINO Digitale SpA	0,00.=	0,0207%	SERVIZI INFORMATICI
TRENTINO RISCOSSIONI SpA	0,00.=	0,0429%	GESTIONE RUOLI RISCOSSIONI
ASIA-Az.Speciale di Igiene Ambientale*	0,00	6,71%	IGIENE URBANA E CIMITERIALI
GEAS S.p.A. dal 6 maggio 2019	0,00	0,94	ENERGIA ACQUA SERVIZI

*Si è rilevato in sede di approvazione del conto consuntivo 2018, che il Comune partecipa all'Azienda Speciale per Igiene Ambientale (ASIA) con una quota pari al 6,71%, la quale peraltro non ha forma societaria, trattandosi di azienda consortile e al consorzio BIM, enti strumentali non societari.

PIANO DI MIGLIORAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Il Comune di Vallelaghi è nato dalla fusione dei tre ex Comuni di Vezzano, Terlago e Padergnone, a far data 01.01.2016. Per effetto di tale unione gli obiettivi di riduzione e razionalizzazione della spesa per i comuni costituiti a seguito di fusione devono attenersi ai dettami di cui alla deliberazione n. 317 dell'11 marzo 2016 della Giunta provinciale che ha approvato i risultati in termini di riduzione e di razionalizzazione della spesa che i comuni costituiti a seguito di fusione dal 1 gennaio 2015 e 1 gennaio 2016 sono tenuti a raggiungere secondo quanto stabilito dal comma 9 dell'articolo della legge provinciale n.3 del 2006. Gli obiettivi di riduzione e razionalizzazione individuati nell'allegato 1 del medesimo provvedimento devono essere raggiunti entro tre anni dalla costituzione del nuovo ente, avvenuta il 01.01.2016.

Il medesimo allegato 1 definisce inoltre, per ciascun nuovo comune, l'obiettivo di efficientamento decennale. Nell'allegato 2 sono definite le modalità con le quali sono stati individuati i suddetti obiettivi. Si evidenzia inoltre che anche i comuni per i quali l'obiettivo di efficientamento non prevede una riduzione ma un'invarianza della spesa corrente, sono tenuti a individuare, nell'ambito del piano di miglioramento o del progetto di riorganizzazione dei servizi, le misure che intendono adottare per razionalizzare la loro spesa corrente. E' infatti indubbio che lo scopo perseguito dalla previsione normativa che prevede l'obbligo di gestione associata o la scelta autonoma di costituire nuovi comuni mediante fusione è quello di migliorare l'organizzazione degli enti al fine di fornire servizi più adeguati in osservanza dei principi di economicità, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa. In relazione al piano di miglioramento il servizio autonomie locali della Provincia Autonoma di Trento ha fornito, con nota del 6 febbraio 2017 ulteriori indicazioni. Viene ribadito l'obbligo anche da parte dei Comuni che hanno superato positivamente il referendum per la fusione, di disporre il progetto di riorganizzazione dei servizi, dal quale risulti il percorso di riduzione della spesa corrente finalizzato al conseguimento dell'obiettivo imposto alla scadenza del 31 luglio 2019. Con delibera della Giunta comunale n. 146 del 31.07.2019 è stato approvato l'aggiornamento del Piano di Miglioramento 2012-2018, secondo il prospetto fornito dalla Provincia autonoma di Trento, predisposto dal Servizio Finanziario di questo Comune e dal quale scaturisce una differenza di Euro 182.715,85 fra spesa obiettivo 2019 di Euro 1.803.954,54 e spesa 2018 di Euro 1.621.238,69. Si ritiene pertanto di aver raggiunto l'obiettivo previsto. Sarà cura di questa Amministrazione operare dei puntuali monitoraggi in relazione alle partite di spesa che compongono gli elementi del quadro sottostante, al fine di mantenere inalterati gli obiettivi prescritti raggiunti. In sede di approvazione del conto consuntivo 2019 si provvederà alla verifica dell'effettivo raggiungimento dell'obiettivo in parola.
